



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 76 del 20 giugno 2020

Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e



Il Presidente della Regione

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTI i provvedimenti emanati dal Dipartimento della Protezione Civile durante l'intero periodo dell'emergenza;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 concernente ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, concernente ridefinizione delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DL 16.05.2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha previsto, dal 18.05.2020 la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale e dal 03.06.2020 di quello nazionale, a seguito del miglioramento delle condizioni epidemiche;

PRESO ATTO della Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate.

CONSIDERATO che, in linea con le indicazioni formulate dal Ministero della Salute, il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza (CREA) si è pronunciato conformemente, esprimendo ogni raccomandazione utile alla ripresa in sicurezza dei Servizi Sanitari, non ancora riattivati, in apposito Verbale agli atti del Dipartimento Sanità, di cui si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento uno schema riepilogativo e di sintesi dei contenuti salienti (**Allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente atto)

PRECISATO che è necessario consentire lo svolgimento regolare delle attività oggetto del presente provvedimento e che queste siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza, oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lockdown;

CONSIDERATO le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità, fermo restando che il riavvio delle attività sanitarie sospese è subordinata al rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, definite a livello nazionale e regionale.

STABILITO che le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati debbano pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;

STABILITO altresì di confermare le misure generali di prevenzione già definite con le precedenti Ordinanze Presidenziali n. 45 e 55/2020, con particolare attenzione:

- a) attivazione di efficaci misure logistiche, organizzative e di prenotazione (es. percorsi e locali dedicati, orari di apertura ampliati, appuntamenti scaglionati e maggiormente distribuiti tra mattina e pomeriggio, ingressi controllati e contingentati e solo in prossimità dell'orario di appuntamento, soste contingentate in sala



Al Presidente della Regione

- d'attesa), tali da evitare l'affollamento all'interno delle strutture di assistenza e da garantire il distanziamento sociale dell'utenza negli spazi comuni;
- b) attivazione di adeguate misure per la tutela dei operatori sanitari (DPI, test diagnostici molecolari come da OPR n.53/2020, misure di igiene ambientale, distanziamento) e dei pazienti più vulnerabili (percorsi separati per pazienti oncologici, trapiantati e immunodepressi, pediatrici, geriatrici);
 - c) misure di vigilanza sui comportamenti individuali e sull'uso dei dispositivi di protezione;
 - d) efficaci protocolli di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla frequente e adeguata aerazione dei locali;
 - e) adeguate iniziative di formazione del personale e di informazione dell'utenza (corsi di formazione, cartellonistica).

RITENUTO di disporre lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 relativamente a:

- 1) riattivazione delle attività ambulatoriali CLASSE P (Programmata)
- 2) riattivazione delle attività di ricovero programmato-CLASSI C e D
- 3) attività in regime semiresidenziale- Centri diurni
- 4) cure domiciliari
- 5) riabilitazione ambulatoriale e domiciliare

VISTE le Ordinanze presidenziali:

- O.P.G.R. n. 75 del 19.06.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private – Modifiche all'ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 23 marzo 2020 contenenti misure nei confronti delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie";
- O.P.G.R. n. 60 del 15.05.2020 "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- O.P.G.R. n. 34 del 10.04.2020 "Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Telemedicina applicata al diabete";
- O.P.G.R. n. 33 del 10.04.2020 "Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro Autistico";

SPECIFICATO che, in particolare, rientra nella responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate:

- estendere l'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiolgiche profonde e/o procedure invasive (es. indagini endoscopiche) erogate in regime ambulatoriale (Cir. Min. n. 11408/2020);
- dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura, in modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all'interno della struttura stessa. In linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione (Cir. Min. Salute n.11408/2020);

RITENUTO di confermare che il contenuto dei provvedimenti presidenziali contenenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 non altrimenti modificati o integrati dal presente atto;

ORDINA



Al Presidente della Regione

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1) di prendere atto della Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate;

2) di disporre lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto, da tenersi in maniera appropriata ed in sicurezza, oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di *lockdown*;

3) di stabilire che le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità, fermo restando che il riavvio delle attività sanitarie sospese è subordinata al rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, definite a livello nazionale e regionale;

4) di stabilire altresì che le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati debbano pianificare direttive di *governance* per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;

5) di confermare le misure generali di prevenzione già definite con le precedenti Ordinanze Presidenziali n. 45 e 55/2020, con particolare attenzione a:

- a) attivazione di efficaci misure logistiche, organizzative e di prenotazione (es. percorsi e locali dedicati, orari di apertura ampliati, appuntamenti scaglionati e maggiormente distribuiti tra mattina e pomeriggio, ingressi controllati e contingentati e solo in prossimità dell'orario di appuntamento, soste contingentate in sala d'attesa), tali da evitare l'affollamento all'interno delle strutture di assistenza e da garantire il distanziamento sociale dell'utenza negli spazi comuni;
- b) attivazione di adeguate misure per la tutela dei operatori sanitari (DPI, test diagnostici molecolari come da OPGR n.53/2020, misure di igiene ambientale, distanziamento) e dei pazienti più vulnerabili (percorsi separati per pazienti oncologici, trapiantati e immunodepressi, pediatrici, geriatrici);
- c) misure di vigilanza sui comportamenti individuali e sull'uso dei dispositivi di protezione;
- d) efficaci protocolli di igienizzazione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla frequente e adeguata aerazione dei locali;
- e) adeguate iniziative di formazione del personale e di informazione dell'utenza (corsi di formazione, cartellonistica).

6) di disporre lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'Allegato 1 relativamente a:

- riattivazione delle attività ambulatoriali CLASSE P (Programmata)
- riattivazione delle attività di ricovero programmato-CLASSI C e D
- attività in regime semiresidenziale- Centri diurni
- cure domiciliari
- riabilitazione ambulatoriale e domiciliare

7) di attribuire alla responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate:



Al Presidente della Regione

- l'estensione dell'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiológicas profonde e/o procedure invasive (es. indagini endoscopiche) erogate in regime ambulatoriale (Cir. Min. n. 11408/2020);

- l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura, in modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all'interno della struttura stessa. In linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione (Cir. Min. Salute n.11408/2020);

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute
Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)